

Ordinanza del DFI concernente la classificazione e la caratterizzazione delle sostanze

del 28 giugno 2005

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),
d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia e il Dipartimento federale
dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni,*
visto l'articolo 9 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sui prodotti chimici,
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza stabilisce la classificazione e la caratterizzazione di determinate sostanze.

Art. 2 Classificazioni e caratterizzazioni europee

¹ Per quanto attiene alle sostanze che figurano nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967² concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (direttiva 67/548/CCE) o nella lista delle nuove sostanze notificate nell'Unione europea (ELINCS³) si applicano le classificazioni e le caratterizzazioni ivi stabilite.

² In caso di modifiche della direttiva 67/548/CCE o dell'ELINCS, l'Ufficio federale della sanità pubblica d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio e il Segretariato di Stato per l'economia indica la versione attualmente applicabile.

Art. 3 Classificazioni e caratterizzazioni svizzere

Le classificazioni e le caratterizzazioni svizzere ufficiali figurano nell'allegato.

RS 813.112.12

¹ RS 813.11; RU 2005 2721

² GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1, modificato l'ultima volta mediante la direttiva 2004/73/CE (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, corretto in GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3 e in GU L 236 del 7.7.2004, pag. 18). I testi degli atti giuridici dell'Unione europea menzionati nella presente ordinanza possono essere ottenuti dietro pagamento o consultati gratuitamente presso l'Organo di notifica di prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

³ Lista europea delle sostanze chimiche notificate. Quinta pubblicazione di ELINCS. GU C 72 dell'11.3.2000, pag. 2.

Art. 4 Termine di consegna

Se una sostanza è ufficialmente classificata o la sua classificazione ufficiale è modificata, la sostanza e i preparati prodotti con essa possono essere consegnati ancora per un anno con l'imballaggio e la caratterizzazione precedenti.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

28 giugno 2005

Dipartimento federale dell'interno:

Pascal Couchepin

*Allegato*⁴
(art. 3)

Lista delle sostanze ufficialmente classificate

(Classificazioni e caratterizzazioni svizzere)

⁴ L'allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS.

